MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 47

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, la parola: "trattisi" e' sostituita dalla seguente: "trattasi". All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, le parole: "non presenta i requisiti richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-47-modifiche-all-articolo-97-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it